

REGIO DECRETO 27 luglio 1934 , n. 1265

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Vigente al: 9-4-2021

TITOLO V

PROVVEDIMENTI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI

CAPO

I

Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo

Art. 260.

Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a quattromila. **((83))**

Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena e' aumentata.

AGGIORNAMENTO (83)

Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che al comma 1 del presente articolo "le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000»".